

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO

**PER UTILIZZO DI LOCALI E DI ALCUNE
STRUTTURE COMUNALI**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/04/2009)

INDICE

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	p. 2
Art. 2	SOGGETTI	p. 2
Art. 3	RICHIESTA DEI LOCALI	p. 3
Art. 4	COMPETENZA E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SERVIZI GARANTITI DAL COMUNE	p. 3
Art. 5	PRIORITA' NELL'USO DELLA CONCESSIONE	p. 4
Art. 6	OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI UTILIZZATORI	p. 4
Art. 7	NORME DI COMPORTAMENTO	p. 6
Art. 8	TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA ED EVENTUALI ESENZIONI	p. 6
Art. 9	CAUZIONE	p. 7
Art. 10	REVOCA CONCESSIONE	p. 7
Art. 11	VIGILANZA DELL'ENTE	p. 7
Art. 12	NORME FINALI E ENTRATA IN VIGORE	p. 7

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Nell'ambito della potestà auto-organizzativa dell'Ente il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e le modalità organizzative relative all'accesso e all'utilizzo da parte di enti, associazioni o privati cittadini delle strutture di proprietà del Comune di Cavazzo Carnico e precisamente:

- 1) Sala consiliare;
- 2) Centro Polifunzionale della frazione di Cesclans;
- 3) Locali palestra Scuole Elementari;
- 4) Locali ex-latteria di Cavazzo Carnico;
- 5) Sala "Associazioni" piano terra della Sede Municipale;
- 6) Prefabbricati siti nel Villaggio ENEL della frazione di Somplago.

L'elenco di cui sopra è puramente indicativo e può essere variato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 2 – SOGGETTI

Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali e delle strutture di cui all'art. 1 i seguenti soggetti aventi sede o residenza nel Comune di Cavazzo Carnico:

- associazioni culturali, sportive ed ambientaliste;
- associazioni di volontariato;
- comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi, il cui statuto sia stato preventivamente presentato all'Ente;
- gruppi o partiti rappresentanti in Consiglio Comunale;
- gruppi e organismi politici non rappresentanti in Consiglio Comunale;
- patronati sindacali ed associazioni di categoria;
- organismi religiosi;
- organismi ed istituzioni scolastiche locali;
- altri soggetti, singoli e/o associati, ovvero enti ed organismi comunque operanti sul territorio.

La concessione in uso può essere rilasciata, dietro conforme e motivata deliberazione di Giunta Comunale, anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma o aventi sede in altri Comuni.

Art. 3 - RICHIESTA DEI LOCALI

L'uso delle strutture di cui al precedente art. 1 comma 1 è concesso dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio il quale ne stabilisce le eventuali modalità pratiche, fissa l'importo delle tariffe in funzione delle quote individuate al successivo art. 8 o ne stabilisce l'esenzione sempre ai sensi del già citato art. 8.

La concessione viene rilasciata dietro presentazione di formale domanda e inoltrata almeno quindici giorni prima all'Ufficio Protocollo. Non viene garantita la concessione nel caso di domande pervenute in tempi inferiori ai 15 (quindici) giorni.

Detta domanda dovrà contenere:

- generalità del/i richiedente/i;
- responsabile/i;
- finalità delle attività che si intendono svolgere;
- giorni ed ora in cui si utilizza la struttura;
- nominativo e recapito del referente responsabile dell'iniziativa o della manifestazione;
- assunzione di responsabilità e prestazione di garanzia;
- dichiarazione di essere a conoscenza di quanto normato dal regolamento comunale di utilizzo dei locali comunali e in particolare dell'art. 6.

Alla domanda l'Ente dà riscontro mediante comunicazione scritta (e motivata in caso di diniego) inviata al domicilio dichiarato del firmatario nella richiesta;

Non possono essere accettate richieste di utilizzo non compatibili con le attrezzature, le capacità ricettive, le caratteristiche dei locali e che siano contrarie alle leggi e al buon costume.

L'assegnazione sarà comunque subordinata alle esigenze dell'Amministrazione o delle priorità di utilizzo già in essere e tenendo conto degli scopi e delle finalità del richiedente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare o modificare assegnazioni già eseguite, in funzione delle peculiarità dei richiedenti in modo tale che può essere assegnato uno stesso ambiente anche a più soggetti aventi finalità o caratteristiche simili.

Art. 4 – COMPETENZA E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE E SERVIZI GARANTITI DAL COMUNE

La competenza al rilascio della concessione spetta alla Giunta Comunale che provvede con proprio atto, sia che si tratti di richieste aventi carattere di episodicità sia che si tratti di richieste con carattere di oggettiva continuità, anche se si tratti di periodi di tempo tra loro non contigui. I locali vengono concessi con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano, rimanendo a carico del richiedente il preventivo accertamento tecnico-funzionale dei medesimi.

Il richiedente si impegna inderogabilmente:

- a riconsegnare i locali nel medesimo stato in cui sono stati presi in carico;

- ad assumersi tutti gli oneri derivanti all'Ente a seguito di danni arrecati al locale, agli impianti e agli arredi a causa dell'uso fattone;
- a corrispondere anticipatamente la tariffa di utilizzo di cui al successivo art. 8 del presente regolamento;

Il personale preposto o incaricato dall'Ente verifica lo stato dei locali all'atto della riconsegna.

Art. 5 – PRIORITA' NELL'USO E NELLA CONCESSIONE

Nel caso di più domande relative all'uso degli stessi locali in periodi, anche in parte coincidenti, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo; a tal fine, fa fede la data riportata sul timbro di protocollo dell'Ente.

In ogni caso, la concessione per scopi Istituzionali, ha la priorità d'uso. In questo caso l'Ente ha la possibilità di concedere i locali senza necessità di particolari formalità.

Nei casi disciplinati dal comma precedente, l'Amministrazione Comunale dà avviso con 48 ore di anticipo al soggetto che ha ottenuto la concessione e provvede al rimborso dell'eventuale tariffa versata.

In periodo di campagna elettorale, fermo restando la necessità di richiedere i locali almeno 15 (quindici) giorni prima dell'utilizzo, hanno la precedenza a titolo gratuito rispetto agli altri soggetti richiedenti, escluso l'Ente, i partiti politici e/o movimenti politici rappresentati in Parlamento e gruppi facenti capo alle liste di candidati alle elezioni amministrative. La priorità ha valenza solo nei confronti delle richieste precedentemente presentate, ma non nei confronti di quelle per le quali sia già stata rilasciata concessione.

Art. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI UTILIZZATORI

La concessione dei locali verrà rilasciata con assoluto sollievo di responsabilità civili, penali e patrimoniali per l'Amministrazione Comunale.

Restano ad esclusivo carico degli utilizzatori tutte le responsabilità connesse all'uso della struttura, delle pertinenze e gli impianti annessi e connessi, dovendo impegnarsi i medesimi a garantire il corretto svolgimento delle attività ivi organizzate, il rispetto delle norme di sicurezza, le condizioni di buona conservazione e di pulizia dei locali, il corretto uso degli impianti e degli arredi ove inseriti.

In particolare l'Ente o gruppo utilizzatore dovrà provvedere a nominare uno o più rappresentanti il cui nominativo andrà comunicato per iscritto al Comune che si impegnino a provvedere personalmente a:

- a) Controllare e garantire in caso di partecipazione di pubblico che il numero delle persone presenti non sia superiore al numero consentito dalla struttura stessa;
- b) Garantire durante l'uso dei locali che l'eventuale impiego di materiale sussidiario (impianti luce e fonici) sia conforme alle vigenti disposizioni di legge e in materia di prevenzione incendi;
- c) Far rispettare il divieto di fumare;
- d) Provvedere all'eventuale versamento dei diritti S.I.A.E.;
- e) Assicurarsi al termine dell'uso che i locali e relativi servizi vengano riordinati e correttamente puliti, controllare che tutti i serramenti siano chiusi e che il riscaldamento sia spento;
- f) Rispettare i turni di utilizzo concessi ad altre società e/o privati.

Qualora l'utilizzatore contravvenga a quanto stabilito dal presente regolamento, sarà addebitato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture e agli impianti dei locali. In tal caso, il concessionario perderà il diritto di ottenere in futuro l'uso dei locali.

L'utilizzatore ha, inoltre, i seguenti specifici compiti:

- ritirare presso l'Ufficio competente le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso e in ore d'ufficio;
- divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri;
- divieto assoluto di duplicare le chiavi;
- divieto assoluto di eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti;
- riconsegnare le chiavi al personale indicato dall'Ente;
- osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza e igiene;
- munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni e/o licenze previste per l'attività programmata non assumendo l'Ente alcuna responsabilità per eventuali omissioni e inosservanze alle disposizioni di legge;
- obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso;
- obbligo di avvisare tempestivamente e senza ritardo l'Ente di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali.

Art. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO

L'immobile in generale e gli ambienti in particolare dati in uso, devono essere mantenuti, utilizzati e conservati con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 8 - TARIFFE GIORNALIERE PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA ED EVENTUALI ESENZIONI

Gli assegnatari saranno tenuti al rimborso, al Comune di Cavazzo Carnico, delle spese di gestione dell'immobile e in particolare le spese di riscaldamento e le spese di energia elettrica.

Le tariffe orarie o giornaliere e i criteri di esenzione dal pagamento per l'utilizzo delle strutture comunali di cui all'art. 1 sono determinati come segue:

- Per singoli privati, Enti, Associazioni, Gruppi Sportivi o Gruppi di privati con finalità commerciali, alla propria Associazione l'utilizzo delle strutture indicate all'art. 1 avverrà previo pagamento della cifra a fianco indicata maggiorata delle imposte previste per legge (I.V.A.):

PERIODO ESTIVO (16 APRILE – 14 OTTOBRE)	PERIODO INVERNALE (15 OTTOBRE – 15 APRILE)
€ 10,00 al giorno	€ 15,00 al giorno

Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere il rimborso di ulteriori oneri da stabilire caso per caso.

- Per Enti, Associazioni, Comitati, Consorzi, Gruppi Sportivi o per qualsiasi riunione politica aperta al pubblico, o gruppi di privati che senza fine di lucro organizzano manifestazioni pubbliche in collaborazione con il Comune o con il suo diretto patrocinio, l'uso del locale verrà accordato in termini gratuiti salvo ovviamente le disposizioni di cui al precedente articolo 6.

Il pagamento delle tariffe sopra determinate dovrà avvenire anticipatamente mediante versamento alla Tesoreria Comunale.

Le chiavi verranno consegnate esclusivamente dietro presentazione della ricevuta del versamento effettuato.

In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, per le concessioni in uso dei locali che presentino carattere di continuità, la Giunta Comunale può determinare in modo forfetario la tariffa di utilizzo.

Le tariffe sono aggiornate ogni anno in sede di approvazione del bilancio.

Art. 9 - CAUZIONE

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere al richiedente la presentazione di idonea cauzione il cui ammontare è altresì fissato discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale. Ogni concessionario dovrà sottoscrivere l'impegno a far fronte ad ulteriori spese per eventuali danni che fossero procurati al patrimonio.

La cauzione sarà restituita a conclusione del periodo di concessione d'uso, salvo rivalsa dell'Amministrazione.

Art. 10 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

In qualsiasi momento l'amministrazione comunale potrà revocare, per propria iniziativa, per inosservanza delle condizioni poste nell'autorizzazione, per forza maggiore, per ragioni di pubblica sicurezza, la concessione d'uso, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del concessionario.

Art. 11 – VIGILANZA DELL'ENTE

L'Ente ha il diritto di effettuare la più ampia vigilanza sull'uso dei locali, degli arredi, e delle attrezzature per accertare la scrupolosa osservanza delle norme di legge, regolamenti e discipline in materia.

Art. 12 - NORME FINALI E ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento abroga ogni provvedimento precedente che disciplina la materia e entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività ai sensi di legge.